

circolare
07 APRILE 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 07 aprile 2017

Oggetto

Aree di crisi industriale complessa: disponibili le risorse

Con decreto n. 12 del 31 marzo 2017 emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il dicastero dell'Economia e registrato il 5 aprile scorso sono state assegnate, per le competenze relative al 2017, le risorse finanziarie alle Regioni Lazio, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Molise, Marche, Abruzzo, Sardegna, Liguria e Umbria, al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi previsti dal comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148. La norma consente, in deroga alla durata massima della CIGS e nei limiti delle risorse disponibili, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione, la possibilità di beneficiare di un ulteriore intervento.

La misura è destinata alle imprese che hanno beneficiato di trattamenti di CIGS conclusi nel 2016/2017 e che operino in un'area di crisi industriale complessa.

A dette imprese potrà essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi.

Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria.


Sul tema il Ministero del lavoro ha precisato che, in considerazione della specialità della normativa, in presenza di un accordo sottoscritto nell'anno 2017, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2017, è possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione.

Il Dicastero ha altresì chiarito che nel caso in cui l'impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell'INPS, dovrà inviare l'istanza anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle difficoltà finanziarie come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015. Dell'avvenuto invio al Servizio Ispettivo competente dovrà essere fornito adeguato riscontro in sede di presentazione dell'istanza.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile



I diritti editoriali relativi a questo documento sono da considerarsi interamente riservati. Il contenuto è stato redatto in ragione di specifiche direttive stabilite con il destinatario a cui è vietato qualsiasi inoltro a terzi o utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente comunicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dello Studio Arlati Ghislandi.

Diversi comportamenti profilano un'ipotesi di reato in capo al destinatario e all'utilizzatore non autorizzato.